



Comitato per la salvaguardia dell'ambiente e della salute
nel Comune di Greve in Chianti e Provincia

a.m.mail
Alla Provincia di
Firenze
P.O. Global Service rete viaria
al Sindaco di
Impruneta
al Sindaco di
Bagno a Ripoli
al Sindaco di
Greve in Chianti
Palazzo Comunale

Rif 160/2011/10/26

Oggetto: S. R. 222 " Chiantigiana - Km. 7+285

Risposta alla nota Prot. n. 0425686/2011

Riscontro la nota in oggetto, a firma Ing. Matteo Izzo e ne contesto il contenuto nella parte che riguarda la conformità di detti lavori alle prescrizioni del NCDS ed al suo Regolamento.

In base all'art. 45. Regolamento di esecuzione (Art.22,CdS) , in all., per realizzare un ingresso da una strada extra urbana, ad una proprietà privata e chiuderlo con un cancello o con un qualsiasi altro sistema di chiusura (ad es. una catena), non resterebbe altro che arretrare il medesimo di uno spazio sufficiente a fare entrare un mezzo in fermata, prima che il cancello, o la chiusura, vengano aperti, per fare entrare il mezzo; questo per evitare intralci alla circolazione stradale e pericoli alla incolumità pubblica, così come descritto al comma 5 del medesimo articolo ed in modo quindi: **" da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata".**

Numerosi sono gli esempi in tal senso sulla medesima strada regionale, anche in presenza di una viabilità migliore e con la strada più larga.

Quello che paventavo, quando scrissi la mia precedente lettera, si è nel nostro caso puntualmente avverato, con l'installazione di catene sorrette da colonnine in pietra, che sbarrano l'accesso al piazzale de quo.

Il tutto in presenza di una strettoia, che limita fortemente il transito nelle due direzioni ed in presenza di una segnaletica limitativa (cartello di precedenza e limite di velocità).

E' pertanto evidente, fatte salve altre riserve precedentemente espresse, che siamo comunque in presenza di una violazione delle norme del NCDS.

Cordiali saluti.

allegati: u 2.

SEDE: domicilio del presidente ad interim Sig. Roberto Migno
Via di Mezzano 40 50027 Strada in Chianti mail: gucci40@virgilio.it
comitato.ambiente.greve@virgilio.it cell. 339/4342426 ab. 055/8587149
(* reg. U.R.FI n.8550 del 31/07/2009) C.F. 94173430482)

Art. 45.

(Art. 22, CdS)

Accessi alle strade extraurbane.

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. **Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.**
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.



DIPARTIMENTO II
LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA
DI FIRENZE

Firenze, 20/10/2011

Prot. N°
Da citare nella risposta

PROVINCIA di FIRENZE



Prot Nr. 0425686/2011
20/10/2011
Cl. 010.18.01



Al Presidente del
**Comitato per la salvaguardia dell'ambiente e della salute
nel comune di Greve in Chianti**
Via di Mezzano, 40 - 50027, Strada in Chianti
Greve in Chianti (FI)
e-mail: comitato.ambiente.greve@virgilio.it

e p.c. Al Signor Sindaco del
Comune di Impruneta
Piazza Buondelmonti n.41 - 50023 Impruneta (FI)
FAX 055.2313400

Anticipata via mail e FAX

Oggetto: Strada Regionale n.222 "Chiantigiana" - KM 7+285 circa; Risposta alla nota, Vs. rif. 149/2011/10/12.

In riscontro alla segnalazione ricevuta in data 14/10/2011 ns. prot. 0416299 siamo ad informarla che, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 285/1992 del 30/04/1992 e s.m.i. (NCDS), questa Amministrazione, in quanto Ente Gestore della Strada Regionale 222 "Chiantigiana", ha autorizzato mediante apposite concessioni, regolarizzazioni ed autorizzazioni alcune opere nel tratto in oggetto, in pertinenza stradale ed in fascia di rispetto della stessa.

Le opere autorizzate ricadono nel comune di Impruneta e sono da ritenere conformi alle prescrizioni del NCDS, al suo regolamento (DPR 495/1992 del 16/12/1992 e s.m.i.) ed al vigente regolamento provinciale per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), approvato con D.C.P. n. 176 del 27/10/2003 e s.m.i.. Le stesse sono, ad oggi, ancora in fase di realizzazione.

Sarà premura di questo Ufficio verificare la rispondenza di quanto realizzato rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Si rimanda al comune di Impruneta, che legge per conoscenza, la verifica degli aspetti urbanistici e paesaggistici del caso.

Ringraziando della sua cortese segnalazione ed a disposizione per ogni chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

P.O. Global Service Roma
Ing. Mattia Ianni



mi/MI